

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2022, n. 16-5562

D.Lgs. 150/2012, articolo 6. D.M. 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Azione A1. Ricognizione, ad integrazione all'Allegato A della D.G.R. 26-3513 del 9 luglio 2021, dei titoli di studio per l'esenzione dal corso di rilascio per utilizzatore professionale e per l'accesso ai corsi di rilascio per consulente e distributore.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ed assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;

la suddetta Direttiva è stata modificata dal Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, dalla Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione e dal Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 attua la direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

il Decreto 7 novembre 2019, in materia di Indicatori di rischio armonizzati, aggiunge agli allegati del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 l'allegato 4, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/782;

in particolare, l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2012 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito "PAN");

il Decreto Interministeriale del 22 Gennaio 2014, di adozione del PAN, ha, tra l'altro, istituito, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 150/2012, il nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

con la deliberazione n. 26-3513 del 9 luglio 2021 la Giunta regionale ha dettato, all'Allegato A, le disposizioni procedurali relative al suddetto nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio e/o al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione.

Dato atto che in attuazione alla suddetta deliberazione, con le determinazioni dirigenziali n. 688/A1706B del 06.08.2021, n. 689/A1706B del 06.08.2021 e n. 707/A1712C dell'11.08.2021 si è provveduto a disciplinare specifici aspetti procedurali.

Dato atto, inoltre, che i Settori competenti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nel corso dell'applicazione della sopra richiamata deliberazione, hanno riscontrato la necessità di apportare alla stessa puntuali integrazioni, in particolare al fine di:

- specificare nel dettaglio quali titoli di studio soddisfino i requisiti per l'esenzione dal corso di rilascio per utilizzatori professionali per l'accesso al corso di rilascio per consulenti e per l'accesso ai corsi di rilascio per distributori;
- effettuare una esaustiva ricognizione delle rispettive equipollenze o equiparazioni in conformità ai decreti ministeriali che, limitatamente ai titoli accademici, stabiliscono, tramite specifici criteri e

riferimenti normativi, l'equipollenza e l'equiparazione tra titoli in modo univoco ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.

Dato atto, pertanto, che i sopra richiamati Settori competenti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, hanno predisposto, in accordo con la Direzione Sanità e Welfare, un documento tecnico che, al fine di soddisfare le suddette esigenze, integra opportunamente l'Allegato A della D.G.R. n. 26-3513 del 9 luglio 2021.

Ritenuto, pertanto di approvare, ad integrazione all'Allegato A della D.G.R. 26-3513 del 9 luglio 2021 di approvazione delle disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, il documento di cui all'Allegato A1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l'elencazione ricognitoria dei titoli di studio per l'esenzione dal corso di rilascio per utilizzatore professionale e per l'accesso ai corsi di rilascio per consulente e distributore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

- di approvare, ad integrazione all'Allegato A della D.G.R. 26-3513 del 9 luglio 2021 di approvazione delle disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, il documento di cui all'Allegato A1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l'elencazione, con validità meramente ricognitoria, dei titoli di studio per l'esenzione dal corso di rilascio per utilizzatore professionale e per l'accesso ai corsi di rilascio per consulente e distributore;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**INTEGRAZIONE ALL'ALLEGATO A DELLA D.G.R. 26-3513 DEL 9 LUGLIO 2021 DI
APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE E
PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI ED I CONSULENTI PER L'USO
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**ELENCAZIONE RICOGNITORIA DEI TITOLI DI STUDIO PER L'ESENZIONE DAL CORSO DI
RILASCIO PER UTILIZZATORE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AI CORSI DI RILASCIO
PER CONSULENTE E DISTRIBUTORE**

PREMESSE

Il presente documento ha la finalità di dettagliare, in modo puntuale, i titoli di studio contemplati, a livello di tipologia generica, dalla D.G.R. 26-3513 del 9 luglio 2021 e di riportare, con valenza meramente ricognitoria, le rispettive equipollenze o equiparazioni in conformità ai decreti ministeriali di competenza di volta in volta richiamati.

**ESENZIONE DALLA FREQUENZA DEL CORSO DI RILASCIO PER UTILIZZATORI
PROFESSIONALI**

La DGR 9 luglio 2021, n. 26-3513 al punto 5.1.2 stabilisce che *“Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.”*

I titoli di studio che soddisfano tali requisiti sono i seguenti:

DIPLOMI DI SCUOLA SUPERIORE:

- diploma di perito agrario;
- diploma di agrotecnico;
- diploma di perito chimico;
- diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo chimica, materiali e biotecnologie;
- diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria;
- diploma di istituto professionale a indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

DIPLOMI DI LAUREA:

1. Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL) in
 - Scienze Ambientali
 - Scienze Biologiche

- Scienze Naturali
- Scienze Forestali
- Scienze Agrarie
- Chimica
- Medicina e Chirurgia
- Medicina Veterinaria

o equipollenti: <https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html>;

2. Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.: <http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf>

ACCESSO AL CORSO DI RILASCIO PER CONSULENTE

La DGR 9 luglio 2021, n. 26-3513 al punto 6.1.1 stabilisce che possono accedere ai corsi di rilascio per consulente coloro che sono *“in possesso di diplomi in discipline agrarie o lauree, anche triennali, in discipline agrarie e forestali”*.

I titoli di studio che soddisfano tali requisiti sono i seguenti:

DIPLOMI DI SCUOLA SUPERIORE:

- diploma di perito agrario;
- diploma di agrotecnico;
- diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria;
- diploma di istituto professionale a indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

DIPLOMI DI LAUREA:

1. Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL) in
 - Scienze Forestali
 - Scienze Agrarie

o equipollenti: <https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html>;

2. Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.: <http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf>

ACCESSO AL CORSO DI RILASCIO PER DISTRIBUTORE

La DGR 9 luglio 2021, n. 26-3513 al punto 6.1.1 stabilisce che possono accedere ai corsi di rilascio per distributore coloro che sono “*in possesso di diplomi o lauree, anche triennali, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie*”.

I titoli di studio che soddisfano tali requisiti sono i seguenti:

DIPLOMI DI SCUOLA SUPERIORE:

- diploma di perito agrario;
- diploma di agrotecnico;
- diploma di perito chimico;
- diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo chimica, materiali e biotecnologie;
- diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria;
- diploma di istituto professionale a indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

DIPLOMI DI LAUREA:

1. Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL) in

- Scienze Ambientali
- Scienze Biologiche
- Scienze Forestali
- Scienze Agrarie
- Chimica
- Medicina e Chirurgia
- Medicina Veterinaria

o equipollenti: <https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html>;

2. Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.: <http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf>